



Corte dei Conti

Logo della Repubblica Italiana

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 159/2012

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Vittorio Lomazzi	Presidente
Cons. Silvano Di Salvo	Relatore
Cons. Tommaso Viciglione	
Ref. Rossella Bocci	
Ref. Rossana De Corato	
Ref. Raffaella Miranda	
Ref. Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 23 aprile 2012

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 0016347 datata 14 febbraio 2012, a firma del Presidente della Provincia di Caserta, con la quale viene richiesto un parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 12/2012, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente della Provincia di Caserta, premettendo che l'Ente intende procedere alla realizzazione di un istituto scolastico mediante il ricorso ad un'operazione di *leasing immobiliare in costruendo*, espone le valutazioni già all'uopo condotte in termini di convenienza economica e operativa, nonché in termini di sostenibilità dell'operazione rispetto ai vincoli di bilancio, precisando che al riguardo è stato assunto a riferimento *"il metodo di contabilizzazione finanziario, in forza del quale l'intervento programmato assume i connotati di una vera e propria spesa di investimento finanziata attraverso un'operazione di indebitamento"*.

Tuttavia –precisa il Presidente interpellante- *"...la contabilizzazione del valore del bene oggetto del contratto di leasing tra le entrate derivanti da assunzione di prestiti con contestuale iscrizione della relativa quota interessi al titolo primo della spesa, comporta uno sforamento dei parametri ex art. 204 TUEL"*.

Viene dunque richiesto il parere di questa Sezione *"in ordine alla possibilità, per la Provincia di Caserta, di utilizzare lo strumento del leasing in costruendo per le finalità sopra descritte"*, previa considerazione dei seguenti elementi :

- *assenza di costi aggiuntivi per l'Ente nell'ipotesi di ricorso al leasing in costruendo rispetto all'attivazione di altre procedure di indebitamento;*

- *impossibilità di usare risorse proprie per la realizzazione dell'opera, considerati anche i pesanti tagli apportati dal governo ai trasferimenti erariali in favore degli enti locali;*

- *necessità, in termini sociali, dell'operazione che si pone il primario obiettivo di rispondere, concretamente e in tempi più brevi, alla reale esigenza del territorio di poter usufruire di un istituto scolastico sicuro, funzionante ed efficiente.*

CONSIDERATO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo provinciale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Presidente della Provincia di Caserta, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione provinciale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Va altresì affermata l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere in esame, in quanto concernente questioni –riconducibili al concetto di "contabilità pubblica"- che riguardano l'applicazione di una norma (art. 204 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267) che fissa limiti all'indebitamento degli enti locali per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 10 febbraio 2012, n° 10; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 23 marzo 2010, n° 40).

Nel merito della richiesta in esame, va poi osservato quanto segue.

Al fine dell'inquadramento dell'istituto del *leasing immobiliare in costruendo* nella griglia normativa che disciplina l'utilizzo delle pubbliche risorse, va preliminarmente osservato che –dopo uno specifico intervento legislativo diretto a introdurre nel diritto positivo la disciplina di schemi contrattuali atipici riconducibili all'istituto della "locazione finanziaria" in senso lato (cfr. art. 17 della legge 2 maggio 1976 n° 183, recante "Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali")- l'ordinamento giuscontabilistico ha successivamente ammesso e disciplinato l'utilizzo di tale operazione economica

nell'ambito pubblicistico (si noti come l'art. 23 della legge 23 dicembre 1988 n° 454, al fine di razionalizzare il patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, abbia autorizzato il Ministro del tesoro e del bilancio ad effettuare variazioni compensative nelle unità revisionali del Ministero delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria, e come l'art. 28 della legge 18 febbraio 1999 n° 28 abbia consentito l'utilizzo della locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione; mentre l'art. 145, comma 34, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 ha previsto che il Ministero della Giustizia possa impiegare anche lo strumento della locazione finanziaria per l'acquisizione di nuovi istituti penitenziari).

Tale quadro normativo è stato poi più specificamente implementato con il d. lgs. 12 aprile 2006 n° 163 (artt. 3 e 32, nonché art. 160-bis, introdotto dal d. lgs. 31 luglio 2007 n° 113 e successivamente modificato con d. lgs. 11 settembre 2008 n° 152) e con la legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art. 1, commi 907, 908, 912 e 913).

Per effetto della suddetta evoluzione normativa, il *leasing* immobiliare *in costruendo*, oggetto della richiesta di parere in trattazione, ha trovato collocazione sistematica nella contabilità pubblica, pur con implicazioni problematiche che hanno generato e tuttora generano difficoltà e dubbi in sede applicativa.

Questa Corte ha già affrontato le questioni più rilevanti collegate all'applicazione di tale istituto negoziale, tra le quali, orientando il presente parere verso le specifiche esigenze rappresentate dall'Ente interpellante, va previamente illustrata quella riferibile alla indefettibile valutazione di convenienza da condurre propedeuticamente al riguardo.

In realtà nella richiesta di parere in trattazione si riferisce di una previa valutazione di convenienza già operata in concreto dall'Ente, senza che tuttavia siano ivi specificate le forme e le modalità di acquisizione di tale preventiva valutazione, sicché si ritiene qui opportuno precisare che tale fase prodromica -assumendo una sua specifica rilevanza al fine di prescegliere, con una decisione di indirizzo "politico", la soluzione reputata più adeguata tra le varie possibili per pervenire alla realizzazione dell'opera pubblica (es.: finanziamento tradizionale, *project financing*, *leasing in costruendo*, ecc.)- trova la sua sede tipica nel Programma pluriennale di lavori pubblici da allegare al bilancio, con la rimessione delle relative scelte all'Organo consiliare.

Al riguardo questa Corte già si è invero specificamente espressa, affermando condivisibilmente che *"...l'utilizzazione del contratto di leasing per la realizzazione di un'opera pubblica di particolare rilievo sociale, deve essere inserita nell'ambito del programma pluriennale di lavori pubblici che il comune intende realizzare, non essendo sufficiente una mera delibera a contrarre che valuti la convenienza economica in modo del tutto avulso dal contesto programmatico delineato dall'amministrazione"* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 17 dicembre 2009, n° 1108/2009/PRSE).

E' per altro verso evidente che, eventualmente esaurita positivamente tale fase valutativa, anche le modalità di scelta del contraente soggiacciono alle regole nazionali e sovranazionali dettate per favorire la selezione e la scelta della soluzione più adeguata alla realizzazione dell'opera secondo il pubblico interesse e i principi di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa, ma in proposito, atteso il contenuto della richiesta di parere in trattazione, si appalesa ultronea ogni ulteriore considerazione in ordine alla normativa applicabile e all'ambito della discrezionalità esercitabile al riguardo dalla pubblica amministrazione.

Affrontando più specificamente il quesito posto con riferimento alla sostenibilità dell'operazione rispetto ai vincoli di bilancio, la Sezione non può che ampiamente riportarsi alla dettagliata ed esaustiva deliberazione resa in sede risolutrice dalle Sezioni riunite di controllo di questa Corte con deliberazione n° 49/CONTR/11 del 16 settembre 2011 in seguito alla rimessione di analoga questione da parte della Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n° 14/2011/PAR del 29 marzo 2011.

Si reputa pertanto opportuno, proprio in relazione all'autorevolezza della pronuncia resa dalle menzionate Sezioni riunite di questa Corte (peraltro menzionata anche nella richiesta di parere in trattazione), trascrivere testualmente la parte conclusiva e dispositiva della menzionata deliberazione n° 49/CONTR/2011 (capo n° 6 – punti a-g della relativa motivazione), aggiungendovi successive precisazioni finalizzate alla soluzione dello specifico quesito formulato dalla Provincia di Caserta :

“Per tutte le considerazioni che precedono, la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sulle questioni proposte dalla Sezione regionale per le Marche è nei seguenti termini con riferimento ai singoli punti oggetto del quesito:

a) il leasing immobiliare in costruendo si configura come un contratto misto che ha come principale finalità la costruzione di un’opera, ma che comprende anche un’importante componente di finanziamento. L’applicazione di tale istituto da parte degli enti locali richiede di assicurare la compatibilità con le norme per il coordinamento della finanza pubblica ed in particolare quelle relative al patto di stabilità interno e ai limiti all’indebitamento.

In questo quadro, l’art. 3, comma 17 della legge 350/2003 stabilisce nei confronti degli enti locali quali operazioni finanziarie costituiscono indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione; in tale elenco non sono contemplati i contratti di leasing finanziario.

D’altra parte con le operazioni suddette l’ente vincola e destina in via continuativa una parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione per ottenere la disponibilità di un’opera pubblica. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito ove i rischi inerenti l’esecuzione dell’opera e quelli relativi alla sua gestione ricadano sull’Amministrazione.

Una interpretazione formale sulla base del tenore meramente letterale della norma si porrebbe in contrasto con la ratio della stessa, non assoggettando al limite di indebitamento operazioni che sostanzialmente ne hanno la natura. Può, quindi ritenersi che la disposizione di cui al citato comma 17 con le parole “assunzione di mutui”, abbia voluto ricomprendere le diverse fattispecie nelle quali si fa ricorso a finanziamenti e quindi anche lo schema di contratto misto in questione possa essere annoverato tra le forme di indebitamento ammesse.

Pertanto, anche a prescindere dal riconoscimento di un carattere tassativo all’elencazione di cui all’art. 3, comma 17 più volte citata, si ritiene che all’enumerazione delle forme di indebitamento possa essere ricondotto anche il contratto di leasing immobiliare in costruendo;

b) L’elenco contenuto nell’art. 3, comma 18, della legge 350 del 2003 declina le tipologie di spese di investimento ammesse. Il richiamo al sesto comma dell’art. 119 della Costituzione contenuto nel citato comma (“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”) sembra voler delimitare, mediante elencazione tassativa, il novero delle spese che sono destinate ad incidere sulla dotazione patrimoniale degli enti.

Sussiste una correlazione tra le spese di investimento, come indicate dall’art. 3, comma 18, e l’elencazione di cui all’art. 3, comma 17, della stessa legge, ove si contemplan le operazioni di indebitamento ammesse per la pubblica amministrazione. Tra le spese da considerare investimenti è annoverato anche sub c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; casistica nella quale ben si inquadra la fattispecie in esame relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Pertanto non è necessario compiere alcuno sforzo interpretativo per affermare che l’opera in questione può essere considerata una forma d’investimento.

Alla luce di quanto sopra esposto gli oneri per il leasing immobiliare in costruendo rientrano tra le forme di indebitamento e sono classificabili tra le spese di investimento nei casi in cui l’opera che si costruisce è riconducibile all’elencazione di cui al comma 18 dell’art. 3 della legge 350 del 2003, caso che, peraltro, ricorre nella fattispecie oggetto del quesito posto dal Comune di Sassocorvaro (costruzione di impianto);

c) Come precisato nei punti precedenti, gli oneri per il leasing finanziario immobiliare in costruendo rientrano tra le forme di indebitamento e nelle spese di investimento ammesse dalla legge alle condizioni precisate nei punti che seguono;

d) Anche nel caso in cui il Comune si faccia carico di un’operazione finanziaria in favore di una società totalmente partecipata affidando, quale attività istituzionale, l’incarico per la fornitura, compresa la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di un parco fotovoltaico connesso alla rete, l’operazione non pare porsi in contrasto con i limiti suddetti.

Resta da stabilire se gli oneri per il leasing finanziario immobiliare debbano essere direttamente imputati alla gestione dell'ente locale. Tale quesito potrà essere risolto solo considerando in concreto l'operazione effettuata; infatti, laddove si ritenga che l'intermediazione attraverso una società totalmente partecipata sia stata surrettiziamente effettuata per sottrarre l'ente al rispetto di vincoli di finanza pubblica, gli effetti dovranno essere in sostanza ricondotti alla responsabilità finanziaria e patrimoniale del Comune;

e) Il leasing immobiliare per la realizzazione di opere pubbliche costituisce un'opportunità di coinvolgimento di capitali privati, sempre che vengano mantenute ferme le caratteristiche essenziali del contratto, che la realizzazione riguardi un'opera suscettibile di proprietà privata e che l'ente pubblico abbia la facoltà di riscattare il bene al termine del contratto. I requisiti previsti dalla determinazione Eurostat in data 11 febbraio 2004 sui partenariati pubblico-privati mirano allo scopo di discriminare tra le operazioni di partenariato pubblico-privato che hanno incidenza sul debito pubblico, e quelle che realizzano forme proprie di collaborazione; il leasing finanziario nel quale non ricorrano gli aspetti tipici del partenariato costituisce una forma di indebitamento.

Poiché il leasing immobiliare in costruendo è una modalità di realizzazione di infrastrutture pubbliche secondo schemi di partenariato pubblico-privato l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza, oltre che delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al leasing, anche di tali criteri. Ciò al fine di stabilire i connotati dell'operazione e valutarne la complessiva convenienza. La finalità dei criteri dettati da Eurostat è comunque quella di evidenziare le componenti dell'indebitamento della pubblica amministrazione. In tal modo, peraltro, è anche possibile trarre elementi per porre in essere i test di convenienza tecnico-economica e scongiurare eventuali elusioni dei vincoli di finanza pubblica; infatti prima di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo l'ente deve effettuare approfondite valutazioni in termini di analisi costibenefici che sono state bene evidenziate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nel parere n. 1139 del 2009;

f) I canoni di leasing immobiliare in costruendo possono essere considerati come spesa di investimento, laddove sia prevista la facoltà di riscatto e questa venga successivamente esercitata; infatti, di norma, è particolarmente conveniente o addirittura necessario per l'amministrazione, al termine del periodo previsto dal contratto, esercitare il diritto di riscatto. Anche se solo in tale momento l'opera costruita entra a far parte del patrimonio dell'ente è possibile considerarne gli effetti finanziari sin dal momento della consegna che costituisce il momento dal quale la pubblica amministrazione ne trae vantaggio.

Alla stregua di quanto precisato nel punto b) tali spese possono essere quindi considerate di investimento e contabilizzate secondo i dettami del "metodo finanziario" descritto nel criterio contabile internazionale riprodotto nello "IAS 17";

g) Come si è detto, il canone di leasing racchiude in sé una serie di componenti tra le quali una quota inerente agli aspetti finanziari dell'operazione; alla luce di quanto precisato nei punti b) e f) la quota interessi di un'operazione di leasing finanziario in costruendo va ad incidere sul limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000."

Con specifico riferimento al quesito in trattazione, a tutto ciò va aggiunto che le valutazioni e le indicazioni fornite dalle Sezioni riunite di questa Corte con la suindicata deliberazione n° 49/CONTR/2011 non possono non valere anche con riferimento alla corresponsione di oneri per il *leasing immobiliare in costruendo* relativi alla realizzazione dell'Istituto scolastico cui si riferisce l'Ente interpellante (al pari di quelli relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della menzionata deliberazione delle Sezioni riunite), e ciò in base alla tipologia di classificazione di cui al comma 18, lett. a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n° 350.

Ciò premesso, va altresì considerato che l'Ente interpellante formula la propria richiesta di parere specificando che la valutazione operata in merito alla sostenibilità dell'operazione rispetto ai vincoli di bilancio è stata effettuata avendo come riferimento il c.d. metodo di contabilizzazione finanziario, e (solo) a tale esplicitata modalità di computo –che per espressa affermazione dell'Ente interpellante, pur risultando compatibile con il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio in corso, "comporta uno sforamento dei parametri ex art. 204 TUEL"- va dunque riferito specificamente il presente parere.

Le stesse Sezioni riunite di questa Corte hanno peraltro illustrato le caratteristiche di tale modalità di contabilizzazione –riferendosi al principio contabile internazionale denominato “IAS 17”, la cui applicazione hanno peraltro ritenuto *“debba essere invocata per le operazioni di leasing finanziario in costruendo effettuate dagli enti locali”*- in base alla quale *“il bene utilizzato è rilevato tra le immobilizzazioni nel bilancio dell’ente pubblico utilizzatore al momento della consegna del medesimo, a seguito di regolare collaudo, ed iscritto al valore del costo di costruzione (art. 230, comma 4, lett. c TUEL). Seguendo tale impostazione il finanziamento del leasing viene formalmente e sostanzialmente assimilato all’assunzione di un debito. L’ente pubblico utilizzatore contabilizza il valore del bene nel Titolo V, fra le “entrate da assunzione di prestiti” e contestualmente iscrive la spesa impegnata per il pagamento dei canoni al Titolo III, rubricato “spese per rimborso prestiti”, relativamente alla quota di capitale rimborsato, e al Titolo I quale onere finanziario per spese correnti, in relazione alla quota d’interessi (art. 165 TUEL). Ci si trova essenzialmente in presenza di una spesa per investimento finanziata attraverso un’operazione d’indebitamento che è rappresentata dallo stock di debito da pagare periodicamente con i canoni di leasing comprensivi della quota di capitale e interessi. In base a questi criteri, il leasing incide, come le altre operazioni di provvista di capitali, sia sui limiti di spesa che sui limiti d’indebitamento dell’ente”* (Sezioni riunite in sede di controllo, delib. n° 49/CONTR/11 cit.; cfr. anche Anci Toscana, *Leasing in costruendo - Le linee di indirizzo di Anci Toscana*, 2011 - <http://www.ancitoscana.it/in-primo-piano/pubblicazioni/2011/leasing-in-costruendo.html>).

Il riferimento operato all’art. 204 del d. lgs. n° 267 del 2000 nella richiesta di parere in esame, alla luce di quanto innanzi esposto, pone dunque in evidenza la problematica necessità di coniugare i vincoli di bilancio con le scelte reputate più convenienti per l’amministrazione; necessità tanto pressante da avere indotto il legislatore a prevedere l’istituzione di un “tavolo tecnico” per il perseguimento, fra gli altri, dell’obiettivo di *“definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l’amministrazione”* (art. 16, comma 1, lett. e del d. lgs. 6 settembre 2011 n° 149).

In attesa di ulteriori indicazioni tecniche e normative al riguardo, restano tuttavia vigenti e ineludibili –in applicazione del metodo di contabilizzazione finanziario indicato dall’Ente interpellante-proprio i limiti fissati dal menzionato art. 204 del d. lgs. n° 267 del 2000 nel testo attualmente vigente, peraltro riferiti alle singole annualità ivi prese in considerazione per effetto delle modifiche successivamente apportate al testo originario (cfr., in termini, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 23 settembre 2011, n° 360).

Tali limiti all’indebitamento, infatti, non possono non operare laddove –come nel caso prospettato nella richiesta di parere *de qua*- *“l’intervento programmato assume i connotati di una vera e propria spesa di investimento finanziata attraverso un’operazione di indebitamento”* (richiesta di parere cit., pag. 1, ultimo alinea), specie considerando che l’introduzione, attraverso una norma primaria, di un fattore di contenimento di una delle componenti fondamentali della spesa degli enti locali, opera senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità, sicché in proposito non può farsi *“riferimento alcuno a criteri diversi da quelli indicati dal citato art. 204 tuel, dal momento che la chiara e univoca previsione normativa circa il calcolo della capacità di indebitamento elimina ogni possibile, diversa valutazione discrezionale dell’ente, anche in dipendenza delle surriferite ragioni prudenziali e di stabilità finanziaria che ne stanno alla base, nemmeno in presenza di un’opera pubblica che produca, come prospettato dal Comune, introiti certi”* (Sezione regionale di controllo per il Veneto, delib. 360/2011 cit.).

Non va infatti trascurata la centralità delle verifiche da condurre per valutare *“i limiti di compatibilità dello schema contrattuale del leasing in costruendo [...] con i principi che regolano l’attività delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto del principio del generale utilizzo da parte della Pubblica amministrazione di tutti gli strumenti contrattuali di diritto privato che non si pongano in contrasto con norme imperative”* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 5 febbraio 2010, n° 89), ben potendo integrare l’utilizzo improprio di tale strumento negoziale un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria e una grave irregolarità contabile e finanziaria da accertare e da segnalare ex art. 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005 n° 266 (*ex multis* cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 12 luglio 2011, n° 339; 1° marzo 2010, n° 255; 5 febbraio 2010, n° 89 cit.; 3 febbraio 2010, n° 69; Sezione regionale di controllo per l’Umbria, 13 dicembre 2010, n° 131; 30 novembre 2010, n° 121; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 26 novembre 2010, n° 82).

Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono, e considerata la delimitazione oggettiva della funzione consultiva –che non può spingersi sino a ingerirsi nelle scelte in concreto esercitabili dall'Amministrazione interpellante nell'ambito della propria discrezionalità, ovvero a proporre soluzioni concernenti fattispecie specifiche dell'attività amministrativa- la Sezione non può che concludere nel senso di rimarcare la necessità che le scelte relative all'operazione di *leasing* immobiliare *in costruendo* ipotizzata nella richiesta di parere in trattazione vengano assunte previa attenta valutazione e congrua ponderazione di tutti gli elementi innanzi esposti e, in particolare -alla luce dei principi già affermati in sede risolutrice dalle Sezioni riunite di questa Corte con la più volte menzionata deliberazione n° 49/CONTR/11 del 16 settembre 2011- della necessità di rispettare le condizioni e i limiti fissati dall'art. 204 del d. lgs. n° 267 del 2000.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 23 aprile 2012.

IL RELATORE

F. to (Cons. Silvano DI SALVO)

IL PRESIDENTE

F. to (Pres. di Sezione Vittorio LOMAZZI)

Depositata in Segreteria in data 23 aprile 2012

Il Direttore del Servizio di supporto

F. to (dott. Mauro Grimaldi)